

Legge regionale 07 marzo 1990 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

Art. 35

1. Fermo restando il diritto dei dipendenti all' esercizio delle mansioni del profilo professionale di appartenenza, ai medesimi potranno essere assegnati, con carattere di accessorietà, e comunque non oltre il 1 gennaio 1994, compiti del profilo professionale e della qualifica funzionale di provenienza.

(1)(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 47/1990

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 1, L. R. 17/1992